

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E
ASSESTAMENTO GENERALE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*

- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

Si rileva che a causa dell'emergenza Covid-19 L'art. 54 del DL 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) ha modificato l'art. 107 comma 2 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), prevedendo il nuovo termine del 30 novembre 2020, in luogo del 30 settembre 2020, per l'adozione della delibera di Consiglio Comunale di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevista dall'art. 193 comma 2 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) nel termine ordinario del 31 luglio.

La proroga è motivata dalle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali.

REVISORE UNICO

Verbale n. 1 del 29.11.2020

COMUNE DI PAU

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale

PREMESSA

In data 20.02.2020 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022.

In data 06.08.2020 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2019, determinando un risultato di amministrazione di euro 405.124,31 così composto:

fondi accantonati	per euro 102.085,04;
fondi vincolati	per euro 46.302,00;
fondi destinati agli investimenti	per euro 145.000,00;
fondi disponibili	per euro 111.737,27.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- deliberazione n. 13 del 14 maggio con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la variazione n. 5 al bilancio di previsione 2020-2022;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 06.08.2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la variazione n. 7 al bilancio di previsione 2020-2022.
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 06.08.2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la variazione n. 9 al bilancio di previsione 2020-2022.

La Giunta ha adottato le seguenti variazioni in via d'urgenza:

- deliberazione n. 32 del 01 aprile 2020 della Giunta Comunale, con la quale è stata approvata la variazione, in via d'urgenza, n. 1 al Bilancio di previsione 2020-2022, ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 14.05.2020;
- deliberazione n. 35 del 16 aprile 2020 della Giunta Comunale, con la quale è stata approvata la variazione, in via d'urgenza, n. 2 al Bilancio di previsione 2020-2022, ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 14.05.2020;
- deliberazione n. 37 del 07 maggio 2020 della Giunta Comunale, con la quale è stata approvata la variazione, in via d'urgenza, n. 3 al Bilancio di previsione 2020-2022 ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14.05.2020;
- deliberazione n. 38 del 07 maggio 2020 della Giunta Comunale, con la quale è stata approvata la variazione, in via d'urgenza, n. 4 al Bilancio di previsione 2020-2022, ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14.05.2020.

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni di sua competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis) del TUEL:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 01.10.2020 con la quale è stata approvata la variazione n. 10 al bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lettera e-bis) del D.Lgs. n. 267/2000;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 21.10.2020 con la quale è stata approvata la variazione n. 12 al bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis), lettera d) e lettera e-bis) del D.Lgs. n. 267/2000.

La Giunta ha infine effettuato le seguenti variazioni alle dotazioni di cassa di sua competenza ai sensi dell'art. 175, c. 5-bis, lett. d), TUEL:

- deliberazione n. 31 del 26 marzo 2020 della Giunta Comunale, con la quale si è proceduto alla variazione delle dotazioni di cassa anno 2020, del bilancio di previsione 2020-2022.

Inoltre, si elencano le variazioni adottate dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, del TUEL:

- determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario n. 45 del 03.07.2020 avente ad oggetto "Variazione n. 6 al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000;
- determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario n. 66 del 07.08.2020 avente ad oggetto "Variazione n. 8 al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000;
- determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario n. 66 del 06.10.2020 avente ad oggetto "Variazione n. 11 al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000.

L'ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi 556 e ss., L. 27 dicembre 2019 n. 160;

L'ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.L. 34/2020, non ha richiesto alla CDP l'anticipazione di liquidità per fa fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31/12/2019.

Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di amministrazione pari a 191.824,86 così composta:

fondi accantonati	per euro _____;
fondi vincolati	per euro 31.824,86 ;
fondi destinati agli investimenti	per euro 145.000,00;
fondi disponibili/liberi	per euro 15.000,00.

L'Ente ha applicato l'avanzo libero al bilancio di previsione 2020/2022 per euro 15.000,00.

L'Organo di Revisione ha accertato che l'Ente avendo applicato avanzo di amministrazione non vincolato non si trovasse in una situazione prevista dagli artt. 195 e 222 TUEL, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del TUEL.

In data 27.11.2020 è stata sottoposta all'Organo di Revisione, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

EFFETTI DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 SUL BILANCIO DELL'ENTE

L'ente a seguito dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 ha avuto a disposizione un importo di euro 2.603,69 per misure urgenti di solidarietà alimentare.

L'ente in base all'art. 114 del DL.18 del 2020 ha ricevuto un contributo Disinfezione e sanificazione pari ad euro 1.93,02, in base all'art. 115 un Fondo finanziamento lavoro straordinario Polizia Locale di euro 30,26.

L'emergenza sanitaria comporta pesanti effetti sulla gestione finanziaria tanto rispetto alla "competenza" quanto rispetto alla "cassa" e, quindi, delle disponibilità liquide.

L'art. 106 del D.L. n. 34/2020, per l'anno 2020, in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, ha istituito un Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali al fine di assicurare ai predetti enti l'espletamento delle richiamate funzioni. Per il Comune di Pau il riparto del citato Fondo ha comportato un trasferimento di somme pari ad euro 7.464,41 destinato a compensare le minori entrate e a finanziare nuove spese.

Per i minori introiti sono previsti ristori da parte dello Stato quantificabili per norma solo per la TOSAP e del COSAP in euro 137,26 somma delle entrate per tassa e canone occupazione spazi e aree pubbliche al 31 dicembre 2019 come risultanti dal Siope.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- a. la stampa del conto del bilancio alla data del 25.11.2020
- b. la relazione dei responsabili di settore sull'andamento delle entrate;
- c. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;
- d. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi

e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;

- e. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- f. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;
- g. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 25.11.2020;

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2019 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2019, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016. In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, si precisa che:

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;*
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;*
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;*
- dal 2021 per l'intero importo.*

La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

Inoltre, al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

L'Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento in considerazione anche delle nuove modalità di cui ai commi 79 e 80, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii..

L'Organo di Revisione ha verificato che l'importo indicato nel prospetto del FCDE corrisponde a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

L'Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Con l'operazione di assestamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, si intende applicare una (ulteriore) quota di avanzo di amministrazione di euro 11.608,45 così composta:

fondi accantonati per euro _____;

fondi vincolati per euro 11.608,45 ;

fondi destinati agli investimenti per euro _____;

fondi disponibili per euro _____.

L'Organo di Revisione procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, per titoli, come segue:

<i>ENTRATE</i>	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	1.066.546,31	0,00	0,00	1.066.546,31
Avanzo di amministrazione	2020 2021 2022	191.824,86 0,00 0,00	11.608,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	203.433,31 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020 2021 2022	69.050,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69.050,43 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020 2021 2022	343.220,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	343.220,44 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2020 2021 2022	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2020 2021 2022 Cassa	169.719,03 166.136,64 166.136,64 267.705,87	2.626,28 0,00 0,00 2.626,28	0,00 0,00 0,00 0,00	172.345,31 166.136,64 166.136,64 270.332,15
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	911.763,45	21.565,79	1.800,00	931.529,24
	2021 2022 Cassa	775.128,76 775.128,76 1.114.914,16	0,00 0,00 21.565,79	0,00 0,00 1.800,00	775.128,76 775.128,76 1.134.679,95
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020 2021 2022 Cassa	58.509,50 55.659,50 55.659,50 116.611,20	11.516,82 1.000,00 1.000,00 11.516,82	0,00 0,00 0,00 0,00	70.026,32 56.659,50 56.659,50 128.128,02
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020 2021 2022 Cassa	507.607,56 20.000,00 20.000,00 720.468,26	28.847,19 23.718,74 23.129,33 28.847,19	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	531.454,75 43.718,74 43.129,33 744.315,45
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020 2021 2022 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 6: Accensione Prestiti	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	501.300,00	0,00	0,00	501.300,00
	2021	491.300,00	0,00	0,00	491.300,00
	2022	491.300,00	0,00	0,00	491.300,00
	Cassa	506.636,45	0,00	0,00	506.636,45
TOTALE ENTRATE	2020	2.752.995,27	76.164,53	6.800,00	2.822.359,80
	2021	1.508.224,90	24.718,74	0,00	1.532.943,64
	2022	1.508.224,90	24.129,33	0,00	1.532.354,23
	Cassa	3.792.882,25	64.556,08	6.800,00	3.850.638,33

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2020	1.189.602,90	57.354,64	18.838,74	1.228.118,80
	2021	956.304,13	6.478,00	2.078,00	960.704,13
	2022	956.039,73	6.478,00	2.078,00	960.439,73
	Cassa	1.490.538,19	56.826,69	22.604,88	1.524.760,00
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	1.056.724,14	35.848,63	5.000,00	1.087.572,77
	2021	55.000,00	24.718,74	4.400,00	75.318,74
	2022	55.000,00	24.129,33	4.400,00	74.729,33
	Cassa	1.134.310,19	35.848,63	5.000,00	1.165.158,82
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2020	5.368,23	0,00	0,00	5.368,23
	2021	5.620,77	0,00	0,00	5.620,77
	2022	5.885,17	0,00	0,00	5.885,17
	Cassa	5.368,23	0,00	0,00	5.368,23
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	501.300,00	0,00	0,00	501.300,00
	2021	491.300,00	0,00	0,00	491.300,00
	2022	491.300,00	0,00	0,00	491.300,00
	Cassa	527.914,09	0,00	0,00	527.914,09
TOTALE USCITE	2020	2.752.995,27	93.203,27	23.838,74	2.822.359,80
	2021	1.508.224,90	31.196,74	6.478,00	1.532.943,64

Le variazioni sono così riassunte:

2020	
Minori spese (programmi)	28.293,74
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	65.096,18
Avanzo di amministrazione	11.068,45
TOTALE POSITIVI	104.458,37
Minori entrate (tipologie)	6.800,00
Maggiori spese (programmi)	97.658,57
Maggiore FPV spesa (programmi)	
TOTALE NEGATIVI	104.458,57

2021	
FPV entrata	
Minori spese (programmi)	10.278,00
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	24.718,74
Avanzo di amministrazione	
TOTALE POSITIVI	34.996,74
Minori entrate (tipologie)	
Maggiori spese (programmi)	34.996,74
Maggiore FPV spesa (programmi)	
TOTALE NEGATIVI	34.996,74

2022	
FPV entrata	
Minori spese (programmi)	10.278,00
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	24.129,33
Avanzo di amministrazione	
TOTALE POSITIVI	34.407,33
Minori entrate (tipologie)	
Maggiori spese (programmi)	34.407,33
Maggiore FPV spesa (programmi)	
TOTALE NEGATIVI	34.407,33

L'Organo di Revisione attesta che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigenza;
- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

L'Organo di Revisione ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETE NZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.066.546,31			

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata AA)	(+)		69.050,43	0,00	0,00
Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		1.173.900,87 0,00	997.924,90 0,00	997.924,90 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		1.221.558,03 0,00 8.262,80	952.504,13 0,00 9.235,93	952.239,73 0,00 9.235,93
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		72.236,34	10.484,36	10.484,36
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		5.368,23 0,00 0,00	5.620,77 0,00 0,00	5.885,17 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-56.211,30	29.315,64	29.315,64
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti(2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		55.782,78 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		1.500,00	1.000,00	1.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			7.071,48	37.315,64	37.315,64

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		147.650,53		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		343.220,44	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		531.454,75	43.718,74	43.129,33
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		9.000,00	9.000,00	9.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		1.500,00	1.000,00	1.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		1.094.133,54 0,00	83.518,74 0,00	82.929,33 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		72.236,34	10.484,36	10.484,36

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-7.071,48	-37.315,64	-37.315,64

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA A ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI

Equilibrio di parte corrente (O)			7.071,48	37.315,64	37.315,64
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		55.782,78		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-48.711,30	37.315,64	37.315,64

Per quanto riguarda la gestione dei residui si rileva che si mantiene l'equilibrio e che non sussistono situazioni di insussistenza.

L'Organo di Revisione, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 25.11.2020 e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 25.11.2020;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2020/2022;
- che l'impostazione del bilancio 2020-2022 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Revisore

